

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;



Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del _____ ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART.1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) prima della lettera a), è inserita la seguente: "0a) Agid: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;"
 - b) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: "n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;"
 - c) alla lettera s) le parole: "elettronica avanzata" sono sostituite dalla seguente: "qualificata" e le parole: "certificato qualificato e" sono soppresse;
 - d) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: "u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;"
 - e) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS".
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato."



ART.2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "modalità più appropriate" sono inserite le seguenti: "e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";
 - c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico."

ART.3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.";
 - b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.



1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma *1-quinquies*, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo *3-bis*.”.

ART.4

(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo *3-bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Domicilio digitale delle persone fisiche”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.”;
 - c) al comma 2, le parole: “L'indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “Il domicilio” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.”;
 - d) il comma 3 è abrogato;
 - e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “*3-bis*. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.”;
 - f) al comma *4-bis*, le parole: “di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e, dopo le parole: “firma elettronica” sono inserite le seguenti: “qualificata o”;
 - g) al comma *4-quater*, le parole: “all'articolo 23-ter, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 23, comma 2-bis.”;
 - h) dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente: “*4-quinquies*. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.”.

ART.5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:



27 gennaio 2016

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'Agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”.

ART.8

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: “ART. 7. *(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)* - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Gli *standard* e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'Agid tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli *standard* di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito *web* istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.”.

ART.9

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole da: “l'alfabetizzazione informatica” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.”.
2. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: “ART. 8-bis. *(Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici)* - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.



2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'Agid.”.

ART.10

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,”, e le parole: “sia individuali che collettivi” sono sostituite dalle seguenti: “e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”.

ART.11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole da: “la garanzia dei diritti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.”;
 - c) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni”.

ART.12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.”.



ART.13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Agid assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.";
 - b) il comma 2-*bis* è abrogato;
 - c) al comma 2-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo le modalità di cui al comma 2";
 - d) i commi 3 e 3-*bis* sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: "14-*bis*.(Agenzia per l'Italia digitale)- 1.L'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. Agid, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.
2. Agid svolge le funzioni di:
 - a) emanazione di regole, *standard* e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
 - b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'Agid, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
 - c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
 - d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema



di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. È reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

h) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

i) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, Agid svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

ART.14

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)



1. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: "norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e" sono soppresse.

ART.15

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:";
 - b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: "analisi" è inserita la seguente: "periodica";
 - c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche e risponde con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.";
 - d) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di difensore civico digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate il difensore invita l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi tempestivamente rimedio e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinquies. Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali."

ART.16

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.



2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente, e dal Direttore generale dell'Agid.
 3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.”;
- b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART.17

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”;
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;
 - d) al comma 3 le parole: “temporale” e: “avanzata” sono soppresse.

ART.18

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 2, all'inizio del periodo sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*,”, le parole “avanzata, qualificata o digitale” sono soppresse, le parole: “che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento,” sono sostituite dalle seguenti: “soddisfa il requisito della forma scritta e” ed è inserito, infine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.”;
 - c) al comma 2-*bis*, le parole: “Salvo quanto previsto dall'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata”, le parole: “se fatte con” sono sostituite dalle seguenti: “redatte su” e le parole: “soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.” sono sostituite dalle seguenti: “redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”;



- d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: “2-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.”;
- e) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.19

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazioni di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.”;
 - b) il comma 6 è abrogato.

ART.20

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71; tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi *software* eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.”.

ART.21

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli



estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.

ART.22

(Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.”;
 - b) i commi 2 e 5 sono abrogati.

ART.23

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 le parole: “stabilite ai sensi dell'articolo 71” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 71”;
 - b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.”.



ART.24

(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "tipo di firma" è inserita la seguente: "elettronica";
 - b) al comma 4 le parole: " comma 5" sono soppresse.

ART.25

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis), devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento eIDAS.";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma-3.";
 - d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.26

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Certificati di firma elettronica qualificata";
 - b) il comma 1 è abrogato;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.";



d) al comma 3, alinea, le parole: "certificato qualificato" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di firma elettronica qualificata".

ART.27

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Qualificazione e accreditamento";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'Agid domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il richiedente deve possedere i requisiti di cui all'articolo 27.";
- d) al comma 3, lettera a), dopo la parola: "bancaria" sono inserite le seguenti: "in qualità di banca di credito cooperativo,";
- e) al comma 4 la parola: "accreditamento" è sostituita dalle seguenti: "qualificazione o di accreditamento";
- f) al comma 6 dopo le parole: "elenco pubblico" sono inserite le seguenti: "di fiducia";
- g) i commi 7 e 8 sono abrogati.

ART.28

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.";
- c) il comma 2 è abrogato.



ART.29

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "custodia del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,";
 - c) la parola: "certificatore" è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: "prestatore di servizi di firma elettronica qualificata";
 - d) al comma 3, alinea, la parola: "inoltre" è sostituita dalla seguente: "comunque";
 - e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: "compromissione del dispositivo di firma", sono inserite le seguenti: "o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,";
 - f) al comma 5, le parole: "raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso," sono sostituite dalle seguenti: "raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,".

ART.30

(Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Agid può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00. Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell'Agid, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.";



- d) al comma 2, le parole: "nel sistema" sono sostituite dalle seguenti: "nei sistemi di posta elettronica certificata" e le parole: "il certificatore qualificato o" sono soppresse;
- e) al comma 3 dopo le parole "commi 1" inserire le seguenti: ", 1-bis";
- f) il comma 4 è abrogato.

ART.31

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Norme particolari per le pubbliche amministrazioni";
 - b) al comma 1, lettera a) la parola: "accredinarsi" è sostituita dalla seguente: "qualificarsi" e l'ultimo periodo è soppresso.
 - c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.32

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis*) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.";
 - c) al comma 5, le parole: "dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Allegato II del regolamento eIDAS";
 - d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid in conformità alle linee guida di cui al comma 5."

ART.33

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "Il certificatore qualificato o accreditato" sono sostituite dalle seguenti: "Il prestatore di servizi fiduciari qualificato";



- b) al comma 2, primo periodo, la parola: "certificatore" è sostituita dalla seguente "prestatore" e, al secondo periodo, la parola: "certificatore" è sostituita dalle seguenti: "prestatore di servizi fiduciari qualificato";
- c) al comma 3 la parola: "certificatore" è sostituita dalla seguente: "prestatore";
- d) al comma 4 le parole "certificatore accreditato" sono sostituite dalle seguenti: "prestatore di cui al comma 1";
- e) al comma 4-bis, le parole: "certificatore qualificato" sono sostituite dalle seguenti: "prestatore di cui al comma 1" e le parole: "un certificatore" sono sostituite dalle seguenti: "un prestatore di servizi fiduciari qualificato".

ART.34

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "propri documenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,";
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.35

(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: "47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter, 57-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,".

ART.36

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.";
 - b) al comma 2-bis le parole: ", di concerto con il Ministro della funzione pubblica" sono soppresse;
 - c) i commi 1-bis e 3 sono abrogati.



ART.37

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71."

ART.38

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- I. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
 - a) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
 - b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
 - c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
 - d) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
 - e) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
 - f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi;
 - g) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato;
 - h) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
 - i) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.";
 - c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.";



d) al comma 1-ter le parole: "dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nel presente articolo".

ART.39

(Modifiche all'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71".

ART.40

(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA" sono sostituite dalle seguenti: "con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71";
 - b) al comma 3 le parole: "al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71".

ART.41

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente: "3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato."

ART.42

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1-bis, alinea, è sostituito dal seguente: "1-bis. Agid attua, per quanto di competenza, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Agid, in tale ambito:";



- b) la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente: "a) coordina, tramite il Computer *Emergency Response Team* Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;"
- c) il comma 2-bis è abrogato.

ART.43

(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1, 8 e 9 sono abrogati.

ART.44

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Siti Internet delle pubbliche amministrazioni";
 - b) al comma 1, primo periodo, la parola: "centrali" è soppressa;
 - c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.";
 - d) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART.45

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."



ART.46

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pubblicazione dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie di ogni ordine e grado sono resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.";
 - c) al comma 2 le parole: "del giudice amministrativo e contabile" sono sostituite dalle seguenti: "di autorità giudiziarie di ogni ordine e grado" e le parole: ", osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorità emananti";
 - d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni di cui al comma 2 si provvede nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.".

ART.47

(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'Agid è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.";
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.";
 - e) i commi 6 e 7-bis sono abrogati.



ART.48

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da: "utilizzabile" a: "vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2";
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: "La realizzazione" a: "di cui all'articolo 73" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71";
 - c) il comma 3 è abrogato;
 - d) al comma 3-bis, alinea, le parole: "e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3" sono soppresse;
 - e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. L'Agid pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo."

ART.49

(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: "Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4," sono soppresse.

ART.50

(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)" sono sostituite dalle seguenti: "l'ANPR";
 - b) al comma 3 le parole: "dell'Anagrafe nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Anagrafe stessa";
 - c) al comma 6, lettera a), la parola: "58" è sostituita dalla seguente: "50".

ART.51

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: "Le pubbliche amministrazioni centrali" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";



- b) al comma 2, primo periodo, le parole: "Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";
- c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis." sono sostituite dalle seguenti: "in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.";
- d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

ART.52

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
 - b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - c) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.";
 - d) al comma 2-sexies, lettera c), le parole: ", compresi gli strumenti di cui al comma 1" sono soppresse;
 - e) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: "2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi."
2. Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente: "ART. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione) - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."



ART.53

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), la parola: "accreditato" è sostituita dalla seguente: "qualificato";
 - b) al comma 1, lettera b), le parole: "dal sistema" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*octies*, nei limiti ivi previsti;";
 - c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;";
 - d) il comma 1-*bis* è abrogato;
 - e) al comma 1-*ter* le parole: " , lettere a), c) e c-*bis*," sono soppresse;
 - f) al comma 2 le parole: "inviata o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

ART.54

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 8, dopo le parole: "modalità elettroniche" sono inserite le seguenti: " , nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, ";
 - b) il comma 8-*bis* è abrogato.

ART.55

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1-*ter*, le parole: "dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agid";
 - b) i commi 2, 2-*bis* e 4 sono abrogati.

ART.56

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Agid definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da Agid.";
 - b) il comma 2 è abrogato.



ART.57

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l'attuazione del presente Codice.";
 - b) il comma 2 è abrogato.

ART.58

(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole da: "(SPC)," fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.";
 - c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sviluppo architeturale e organizzativo atto a garantire la fedeltà dei sistemi;"
 - d) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;"
 - e) il comma 3-bis è abrogato;
 - f) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:
 - a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
 - b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
 - c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza."



ART.59

(Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano all'SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
 2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-*quater*.
 3. Agid rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-*quater*.”;
- b) il comma 3-*bis* è abrogato.

ART.60

(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: “tra le pubbliche amministrazioni” sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: “ART. 76-*bis* (Costi del SPC) - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad Agid in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da Agid.”.

ART.61

(Sanzioni)

1. Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è definita la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.



ART.62
(Disposizioni di coordinamento)

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo.
2. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "presente decreto", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "presente Codice";
 - b) la parola: "DigitPA", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Agid";
 - c) la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: "Sistema pubblico di connettività" e la ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata.
3. All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.";
 - b) al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis*) i soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;".
4. All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005".
5. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "per motivi legittimi" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "*4-bis*. Successivamente alla pubblicazione della sentenza o di altra decisione giurisdizionale, l'interessato può presentare la richiesta di cui al comma 1 al gestore del sito internet o all'editore della banca dati o rivista giuridica accessibile online che abbia proceduto alla pubblicazione per finalità di informazione giuridica. In tal caso il titolare del trattamento provvede alla anonimizzazione dei dati personali dell'interessato senza ritardo o, comunque, laddove sussistano difficoltà tecniche o organizzative, non oltre quindici giorni dalla richiesta. Se la pubblicazione è avvenuta su una rivista giuridica o banca dati cartacea o elettronica, diffusa attraverso canali tradizionali, l'editore è tenuto a procedere all'anonimizzazione solo in caso di ulteriori pubblicazioni o riedizioni.

4-ter. Le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati.";



- c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Le previsioni di cui al presente articolo non precludono la pubblicazione dei dati personali estratti da una sentenza o decisione resa pubblica dall'autorità giudiziaria che l'ha emessa nei limiti di quanto consentito per l'esercizio del diritto di cronaca.”.
6. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: “4-*ter*. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 4.”.
7. All'articolo 4, comma 3-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; le parole “dell'articolo 83” e le parole “all'articolo 86” sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

ART.63
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), è adottato entro la stessa data.
2. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.
3. L'Agid definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 8 del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 22 del presente decreto, fino alla loro scadenza.
5. Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato da presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid.



6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede all'adeguamento dello statuto dell'Agid alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

ART.64
(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli:
- a) 4;
 - b) 10;
 - c) 11;
 - d) 19;
 - e) 26;
 - f) 31;
 - g) 50-*bis*;
 - h) 55;
 - i) 57-*bis*;
 - l) 58;

 - m) 67;
 - n) 72;
 - o) 74;
 - p) 77;
 - q) 78;
 - r) 79;
 - s) 80;
 - t) 81;
 - u) 82;
 - v) 83;
 - z) 84;
 - aa) 85;
 - bb) 86;
 - cc) 87;
 - dd) 88;
 - ee) 89;
 - ff) 92.
2. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati.
3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 47 sono abrogati.
4. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 20 è abrogato;
 - b) all'articolo 21, comma 4, le parole: "e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana" sono sostituite dalle seguenti: "e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per



ciascun ministero in materia di informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegata alla legge annuale di stabilità, non sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della spesa corrente di previsione suindicata.

5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16-ter le parole: "dall'articolo 6-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 6-bis e 6-ter";
- b) all'articolo 20:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1. le parole: ", sentito il comitato tecnico di cui al comma 2" sono soppresse;
 - 1.2. le lettere a) e b) sono soppresse;
 - 1.3. alla lettera c) le parole: "e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti" sono soppresse;
 - 2) al comma 8, le parole: "delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)" sono sostituite da "degli obiettivi di cui al comma 1";
 - 3) al comma 9, le parole: ", sentito il Comitato di cui al comma 2," sono soppresse.
 - 4) i commi 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati.

ART.65
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.



- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.";
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.";
- d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;
- e) al comma 4 le parole: ", lettere a) e b)" sono soppresse.

ART.6

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: "Per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, per le comunicazioni".

ART.7

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- 1. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Esso costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64.";
- 2. Dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente: "ART. 6-ter. *(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi)* - 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

La scelta di dedicare al Codice e ai diritti di cittadinanza digitale l'articolo 1 della predetta legge è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).

Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'*account social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

L'articolo 1, inoltre, come esplicitato in alcuni dei principi e dei criteri che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, risponde all'esigenza di accelerare - attraverso l'intervento normativo demandato al Governo - l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

Il Parlamento ha, infine, delegato il Governo a razionalizzare e semplificare, anche nel linguaggio, la disciplina della materia allo scopo di renderla più elastica e al passo con i continui cambiamenti caratteristici del sistema digitale, consentendo così ai destinatari di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con *pin* unico in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;



- introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico;
- introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. "digital first"), anche in relazione al procedimento amministrativo;
- rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l'ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale;
- introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad Internet in modalità wi-fi. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il wi-fi. (es: un Comune ha un abbonamento flat e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di Internet);
- riordino e razionalizzazione della governance del digitale;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (electronic Identification Authentication and Signature – eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l'efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati;
- eliminazione dell'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas).
- rafforzamento del principio dell'open data by default e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all'accesso alle informazioni pubbliche;
- riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività;
- abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all'evoluzione tecnologica.

Il presente decreto si compone di 65 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci - tra le quali si segnalano: Agid, domicilio digitale, identità digitale - e abrogandone altre. Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n.



910 (Regolamento eIDAS), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni, non riportate nel presente articolo, si rinvia.

All'articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-ter che prevede nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Articolo 2

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Articolo 3

Viene riformulato l'articolo 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all'uso delle tecnologie a "chiunque", ovvero - rispetto alla disposizione vigente - anche a soggetti di diritto diversi da cittadini e imprese e, dall'altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l'esercizio del suddetto diritto.

Tali obblighi si sostanziano nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi e delle finalità di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare - anche da remoto e attraverso le medesime tecnologie - i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.

Viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) al rango di diritto di cittadinanza digitale. Viene, a tal fine, riconosciuto a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale (alle condizioni di cui all'articolo 3-bis del Cad, come modificato dal presente decreto).

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3-bis del CAD, riordinando e ampliando la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.

L'articolo 3-bis, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,



del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.).

Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.

La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-bis) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.

L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale

Articolo 5

Viene modificato l'articolo 5 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siano tenuti ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. Inoltre, l'Agid metterà a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Con il provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.



Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del CAD prevedendo un rinvio all'articolo 3-*bis* dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche in modo da evitarne la sovrapposizione.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6-*bis* del CAD. Viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che l'INI-PEC acquisisca dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale; ciò costituisce una misura di semplificazione in quanto evita che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni. L'Indice nazionale costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Inoltre, al fine di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, aggiunge l'articolo 6-*ter* (già art. 57-*bis*) che istituisce il pubblico elenco denominato "indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid. In tale elenco saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 8

L'articolo 8, al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, sostituisce l'articolo 7 del CAD stabilendo che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD), stabilendo altresì che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi *on-line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, all'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero alla cosiddetta "*class action*". In ogni caso, per i servizi in rete, ogni amministrazione dovrà consentire agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e introduce nel Codice un nuovo articolo 8-*bis*, ponendo a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad *Internet* in modalità *wifi*. Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.



Articolo 10

L'articolo 10 modifica l'articolo 9 del CAD stabilendo che le amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, favoriscano ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del CAD prevedendo che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del CAD prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati. Viene inoltre aggiunto un ulteriore articolo 14-bis in cui viene affidata all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa inoltre collabora con le istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. Vengono, inoltre, affidate all'Agid le funzioni di: emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD; programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione; promozione della cultura digitale e della ricerca; rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole amministrazioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica; rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali (oggetto della fornitura o del servizio, valore economico del contratto, tipologia di procedura che si intende adottare, criterio di aggiudicazione e



relativa ponderazione, principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali) delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Tali pareri sono resi tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. *Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità; vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi di quanto disposto dal Regolamento eIDAS; ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto, sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.*

Articolo 14

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 15

L'articolo 15 del decreto riformula l'articolo 17 del Codice prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell'ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico - funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una conferenza permanente per l'innovazione tecnologica cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.

Articolo 17

L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.



Viene, inoltre, sostituito il comma *1-bis* in cui si prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

A tal riguardo, si prevede che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.

E' prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 modifica l'articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.

L'articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell'articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

Articolo 20

L'articolo 20 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-ter, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.



Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 23-*bis* del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD prevedendo, come prima cosa, la sostituzione del comma 4. Viene precisato il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Viene, poi, abrogato il comma 2 del citato articolo 23-*ter* del CAD che prevedeva che i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata avessero l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. Inoltre, viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 23-*ter* in quanto la disposizione in esso contenuta è stata spostata, per coordinamento di testo, nell'articolo 23 del predetto Codice.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica l'articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 che si è ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori di cui all'articolo 44-*bis*. Si prevede che tali soggetti debbano



conformarsi alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 28 del CAD.

Viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 "certificati di firma elettronica qualificata") dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I).

Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

Articolo 27

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale, nonché i conservatori presentano all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico degli stessi soggetti l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La volontà è quella di rafforzare la responsabilità degli operatori in ragione della delicatezza delle attività svolte.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 32-bis del CAD prevedendo che l'Agid possa irrogare (tramite il Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento sanzionatorio verrà garantito attraverso il rispetto della disciplina della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).



Viene inoltre inserito un ulteriore comma, *1-bis*, in cui si prevede che l'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, diffidi i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

Articolo 32

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

Viene aggiunto un ulteriore comma, *1-bis*, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

Al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica.

Infine, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del "certificatore qualificato" con quella del "prestatore di servizi fiduciari qualificato".

Articolo 34

L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni fornino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall'introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 36

L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Articolo 37



L'articolo 37 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43 eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

Articolo 38

L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal riguardo, si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

Articolo 39

L'articolo 39 modifica l'articolo 44-*bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione "conservatori accreditati" in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

Articolo 40

L'articolo 40 modifica l'articolo 48 del CAD specificando che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 41

L'articolo 41 aggiunge il comma 3-*bis* (già articolo 58, comma 1) all'articolo 50 del CAD prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica l'articolo 51 del CAD sostituendo il comma 1-*bis*. In particolare, viene previsto che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici. Viene prevista, inoltre, l'abrogazione del comma 2-*bis* al fine di coordinare sistematicamente il testo.

Articolo 43



L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea.

Articolo 44

L'articolo 44 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene previsto, in particolare, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Articolo 45

L'articolo 45 modifica l'articolo 54 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 46

L'articolo 46 modifica l'articolo 56 del CAD stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on-line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

Articolo 47

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE). Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Sono, inoltre, abrogati i commi 6 e 7-*bis* al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, prevedendo che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui



all'articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l'Agid pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo

Articolo 49

L'articolo 49 modifica l'articolo 61 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 50

L'articolo 50 modifica l'articolo 62 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, al comma 6, lettera *a*), viene sostituito il riferimento all'articolo 58 con quello all'articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 51

L'articolo 51 modifica l'articolo 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete.

In particolare viene esteso l'ambito soggettivo delle disposizione facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Vengono, infine, abrogati i commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico.

Articolo 52

L'articolo 52 modifica l'articolo 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato Regolamento eIDAS.

Inoltre, con l'articolo 64-*bis*, che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'Agid. Infine, con l'articolo 64, comma 2-*septies*, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.



Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice.

Articolo 55

L'articolo 55 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest'ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

Articolo 56

L'articolo 56 modifica l'articolo 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, si prevede che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Articolo 57

L'articolo 57 modifica il comma 1 dell'articolo 71 del CAD al fine di rendere semplificate e funzionali le modalità di adozione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 73 del CAD, semplificando e razionalizzando in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche



amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all'Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati.

Il Sistema Pubblico di connettività (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

A norma dell'articolo 71 del CAD saranno dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurarne l'aggiornamento, l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità, l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti e la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività. L'intervento risponde ai principi e criteri individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega e vanno, come anticipato, nel senso indicato dal Parlamento di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi.

È previsto, inoltre, che l'Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC.

Articolo 60

L'articolo 60 modifica l'articolo 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di riacordare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l'articolo 76-bis che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell'SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente da Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

Articolo 61

L'articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Articolo 62

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.



Viene modificato l'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, di cui al predetto articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Viene modificato l'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).

Viene, infine, modificato l'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 63

L'articolo 63 detta disposizioni transitorie prevedendo che:

- a) gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015 e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT), a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
Entro lo stesso termine (a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017), agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto sarà adottato entro 31 dicembre 2017;
- b) alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno, inserisce d'ufficio i domicilia digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione;
- c) le pubbliche amministrazioni, le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l'identità digitale



- assegnatagli ai sensi dell'articolo 3-ter del CAD decorsi ventiquattro mesi dall'accredimento del primo gestore;
- d) l'Agid fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del CAD, in materia di disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico;
 - e) i certificati qualificati rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza;
 - f) il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid;
 - g) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14-bis del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

Articolo 64

L'articolo 64 contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) in quanto superati.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la *governance* dell'agenda digitale. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall'articolo 14-bis del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), per meglio coordinare la normativa vigente con le disposizioni previste dal citato articolo 14-bis.

Articolo 65

L'articolo 65 stabilisce che il decreto di cui alla presente relazione entri in vigore il 1° luglio 2016.



RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, introducendone alcune nuove in linea con le evoluzioni tecnologiche e con i più recenti interventi normativi. La disposizione, con l'obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2

L'articolo 2, definendo l'ambito soggettivo di applicazione del CAD, non produce effetti dal punto di vista finanziario. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

L'articolo 3, perseguendo obiettivi di trasparenza, semplificazione e accelerazione dei procedimenti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso mezzi telematici, ai procedimenti amministrativi non richiede l'implementazione di soluzioni che non siano già in uso presso le amministrazioni (protocollo informatico e gestione documentale) ed è già previsto dalla normativa vigente: il DPR 445/2000 – Testo unico sulla documentazione amministrativa (TUDA) – che all'art. 59 disciplina l'accesso esterno ai documenti amministrativi (contemplando strumenti che consentano il reperimento, la visualizzazione e la stampa per via telematica). Peraltro lo stesso TUDA, all'art.52, comma 1, lettera e) indica che "il sistema di protocollo informatico deve consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati" (si tratta di disposizioni previste nel previgente DPR 428/1998 "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle Amministrazioni pubbliche"). L'esercizio di tale diritto è richiamato nella novella del CAD al solo scopo di consentire una lettura chiara e inequivoca dei diritti di cittadinanza digitale, ma non introduce – di fatto – un nuovo diritto per esercitare il quale le amministrazioni debbano porre in essere azioni non già previste dalla normativa vigente. Conseguentemente, si tratta di disposizioni già esistenti nell'ordinamento da molti anni, alle quali deve ritenersi che le amministrazioni si siano già adeguate.

Articolo 4

L'articolo, intervenendo sulla disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, prevede che gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente possono chiedere l'inserimento nell'Anagrafe medesima di un domicilio digitale che, se richiesto, costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni e con le società a controllo pubblico inserite nel conto economico dell'Istat. L'articolo, pertanto, attuando il principio c.d. *digital first*, determinerà un evidente recupero in termini di efficienza dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni anche sotto il profilo della tempestività con un contestuale risparmio dei costi sostenuti dalle stesse soprattutto in considerazione della transizione progressiva dalle comunicazioni cartacee a quelle elettroniche.

L'architettura sottesa al domicilio digitale non contempla costi aggiuntivi: non si tratta infatti di dotare di PEC i cittadini che non ne possiedono una, bensì di utilizzare – per i soggetti che lo chiederanno – l'indirizzo PEC degli utenti che ne sono già in possesso o un'altra forma di domicilio digitale.



Per gli utenti già dotati di PEC, i costi di gestione del domicilio digitale registrato presso ANPR sono già coperti e non gravano sulle PA. Sotto tale profilo pertanto la norma non comporta oneri e determina risparmi certi, anche se non quantificabili, corrispondenti ai costi di invio delle comunicazioni ai destinatari dotati di PEC.

Per i cittadini che non possiedono un indirizzo di PEC, sono previste soluzioni alternative, sempre digitali, una delle quali è descrivibile come una casella postale virtuale accessibile ai cittadini dotati di identità digitale e utilizzabile da parte delle amministrazioni per trasmettere in forma digitale ogni comunicazione. Tale soluzione è già finanziata nell'ambito delle azioni previste dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e non comporta pertanto oneri per le amministrazioni.

Il domicilio digitale, così come proposto, non rappresenta quindi un costo aggiuntivo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Articolo 5

La disposizione introduce, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di accettare pagamenti attraverso i servizi elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. La riduzione dell'utilizzo del denaro contante comporta vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, nonché riduzione di contenziosi sui pagamenti e certezza della riscossione.

La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati è già stata realizzata da AgID e ad essa dal dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderirvi. La piattaforma sarà estesa da AgID per gestire i micro pagamenti per cui tutte le amministrazioni, già obbligate ad utilizzare la piattaforma, potranno usufruire dei nuovi servizi di pagamenti gratuitamente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche perché i costi di gestione rientrano comunque tra quelli previsti per le infrastrutture del sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'articolo 58.

Articolo 6

La disposizione, di semplice coordinamento, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

L'articolo introduce l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per le comunicazioni e per l'invio di documenti tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. La struttura è già realizzata e operativa da alcuni anni e la relativa gestione dell'indice è affidata all'AgID che utilizza, a tal fine, elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. L'attuazione della disposizione avviene nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.



Articolo 8

La disposizione, relativa alla qualità dei servizi resi disponibili telematicamente dalle pubbliche amministrazioni, non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto le regole valgono esclusivamente per i nuovi servizi che saranno comunque realizzati a seguito dell'adozione delle relative regole tecniche. Si tenga conto che il processo di standardizzazione produce sinergie ed economie di scala, benché non quantificabili a priori e, pertanto, ci si attende un efficientamento delle future spese di sviluppo.

Articolo 9

La disposizione non produce effetti di finanza pubblica in quanto le singole amministrazioni – a invarianza di spesa – renderanno disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi* solo ove ne siano già dotate e nei limiti della banda disponibile. La misura in termini infrastrutturali trova già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale), posto che i costi di accesso alla rete Internet per le pubbliche amministrazioni sono fissi e non sono in relazione col numero di utenti collegati.

Il Piano banda ultralarga trova copertura a valere su tre tipologie di fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale: Fers (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), Fears (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fsc (Fondo Sviluppo e coesione), congiuntamente a investimenti privati:

- l'impegno degli operatori privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro;
- il Piano Strategico Banda Ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni;
- i POR FESR e FEASR distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale);
- il PON Competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda ultralarga 230 milioni di euro.

Inoltre, la porzione di banda non utilizzata dagli uffici e messa a disposizione degli utenti attraverso il sistema di autenticazione SPID non ha un costo aggiuntivo in quanto, come previsto dall'articolo 14, comma 5 del dPCM 24 ottobre 2014, le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Articolo 10

L'attuazione della disposizione avviene, ove prevista la consultazione preventiva, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 11

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. L'attuale formulazione non è nuova nella sostanza, essendo presente in norme previgenti. L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è infatti principio base della informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Prova ne sia che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" prevede (art. 1, comma 3) che tra i criteri relativi allo sviluppo dei sistemi informativi rientrino "l'integrazione e interconnessione dei sistemi medesimi". E il comma 4 del medesimo articolo ribadisce l'ambito di applicazione: "Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono



destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7." L'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici è un principio ormai consolidato e la novella non fa che ribadire principi e norme già esistenti. Per i nuovi sistemi, realizzati successivamente all'entrata in vigore della disposizione e nell'ambito delle risorse disponibili, sarà assicurata l'interoperabilità.

Articolo 12

La disposizione, prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 13

La disposizione razionalizza le funzioni esercitate dall'AgID anche in coerenza con la normativa europea, in particolare con il regolamento UE n. 910 del 2014 (electronic identification and trust services-eIDAS). Tra i compiti dell'Agenzia viene previsto il coordinamento informatico nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali con l'adozione di infrastrutture e *standard* che migliorino i servizi erogati. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 14

Non ha impatti sulla finanza pubblica.

Articolo 15

La disposizione, per garantire l'attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, prevede che le pubbliche amministrazioni affidino a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. Al responsabile di tale ufficio viene, inoltre, affidata la funzione di difensore civico digitale. Non ci sono impatti di natura finanziaria in quanto la previsione normativa si attua esclusivamente attraverso processi di riorganizzazione nell'ambito complessivo degli uffici dirigenziali già previsti. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

La disposizione è finalizzata alla razionalizzazione e alla semplificazione delle strutture deputate alla governance in materia di digitalizzazione, con la riduzione di quelle attualmente previste a tal fine. La disposizione mantiene operativa un'unica struttura, la già esistente Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, con il compito di elaborare indirizzi e fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e digitalizzazione. Sono infatti soppresse tre strutture attualmente previste: la cabina di regia per l'agenda digitale, il Tavolo permanente per l'innovazione e la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 20

L'articolo introduce il contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa. La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21

Articolo 22

Gli articoli non hanno effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23

La disposizione, finalizzata a garantire il pieno coordinamento tra le norme nazionali e quelle europee, (Regolamento eIDAS), non comporta effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

L'articolo non comporta effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25

La disposizione, di coordinamento con la normativa europea, non produce impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

Articolo 27

Gli articoli non producono effetti sulla finanza pubblica. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.

Articolo 28

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina le responsabilità dei prestatori qualificati di servizi fiduciari. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29

L'articolo non produce effetti di finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, disciplina il regime sanzionatorio da applicare ai prestatori qualificati di servizi fiduciari. Alle attività si provvede con le risorse a legislazione vigente dell'AgID.



Articolo 31

L'articolo reca norme di coordinamento normativo e sistematico che, come tali, non comportano effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32

L'articolo, di coordinamento con il regolamento eIDAS, non comporta effetti di finanza pubblica.

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36

L'articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'interoperabilità tra i sistemi informativi è norma vigente, la gestione dei procedimenti è attuata con strumenti informatici e l'accesso delle altre amministrazioni ai procedimenti è normato dal TUDA (art. 60). Si tratta di norma che, per i nuovi sistemi informativi e nell'ambito delle risorse disponibili, riduce i costi e i tempi dell'attività amministrativa.

Articolo 37

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38

L'articolo prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti debba assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. La disposizione si applica ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 40

La disposizione, recando norme di coordinamento normativo e sistematico, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 41

Articolo 42

Gli articoli non comportano impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43

L'articolo, di coordinamento sistematico con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea, non ha effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44

Articolo 45

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 46

La disposizione non comporta impatti di finanza pubblica, anzi razionalizza la materia dei dati territoriali, abrogando la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, riducendone, pertanto, i relativi costi di gestione.

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Le disposizioni, di coordinamento normativo, non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 51

L'articolo coordina e razionalizza la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *online*, garantendo la coerenza con il regolamento eIDAS. Inoltre viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con le pubbliche amministrazioni. La disposizione, di coordinamento normativo, non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Le disposizioni non hanno impatti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 57

L'articolo semplifica e razionalizza in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegnano tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea e prevedono la generale apertura – previa istanza all'AgID– di tale sistema ai privati. A seguito delle modifiche al suddetto sistema, è stata soppressa la relativa Commissione di coordinamento.

Articolo 58

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 59

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60

Il costo delle infrastrutture nazionali condivise del Sistema pubblico di connettività trova copertura finanziaria nel bilancio dell'AgID (per un importo di 26.785.508 €). Tale budget copre i costi per i prossimi cinque anni, fermo restando il dimensionamento attuale. Le pubbliche amministrazioni possono realizzare e integrare i propri servizi nell'ambito del SPC utilizzando accordi quadro Consip. L'adesione a tali accordi oggi comporta, per le amministrazioni, il versamento di un contributo a Consip per spese in parte sostenute dalla stessa Consip e, in parte, da AgID. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 61

Le disposizioni non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalle disposizioni sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 62

L'articolo contiene alcune disposizioni di coordinamento che non producono effetti sulla finanza pubblica.



Articolo 63

L'articolo contiene alcune disposizioni transitorie che non producono effetti sulla finanza pubblica. Quanto previsto dalla disposizione sarà effettuato a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 64

L'articolo abroga gli articoli del CAD obsoleti e non in linea con il processo di riforma, operando la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della disciplina. Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 65

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica effettuata al sen. d. e per gli
esiti di cui è in possesso del Reg. Gen. dello Stato, il 27/01/2016 ha
avuto esito:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Reg. Gen. dello Stato



- 3 FEB. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Referente: dott.ssa Francesca Moglia – tel. 06.68997521 - f.moglia@governo.it

dott. Giorgio Criscuolo – tel. 06.68997056 - g.criscuolo@governo.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” si inseriscono nella cornice più ampia degli interventi di semplificazione amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo alla garanzia dei diritti di cittadinanza digitale (art. 1). L’intervento normativo è volto a semplificare il testo del citato decreto legislativo n. 82/2005, che nel corso degli anni ha subito diverse riscritture e inserimenti normativi (non sempre coerenti); la finalità è quella di rendere il “nuovo Codice” una più fruibile “Carta della cittadinanza digitale” alla quale imprese e cittadini, oltre alle pubbliche amministrazioni, possano fare riferimento per semplificare il proprio rapporto con le stesse PPAA, grazie all’utilizzo più diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In particolare, il decreto legislativo in esame mira a:

- fornire a imprese e cittadini la possibilità di utilizzare soluzioni e strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della predetta legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- semplificare e accelerare i servizi per i cittadini e le imprese, garantendo agli stessi – attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – il diritto all’accesso di dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale, anche al fine di ridurre l’esigenza di accedere fisicamente alle sedi degli uffici pubblici;
- assicurare la diffusione dell’accessibilità *on-line* di informazioni e documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche o l’invio di documenti al domicilio fisico;
- semplificare i procedimenti amministrativi ricorrendo a un più diffuso utilizzo delle tecnologie, anche al fine di ridurre gli oneri in capo alle amministrazioni pubbliche;

- consentire, mediante strumenti informatici e in tempo reale, la possibilità per il cittadino di verificare i tempi di risposta previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- dotare cittadini e imprese di un'identità digitale mediante la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina di attuazione relativa al sistema pubblico di identità digitale e con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*);
- mettere a disposizione per tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente un domicilio digitale, in coerenza con l'obiettivo dell'Agenda digitale europea;
- promuovere iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- rendere disponibili agli utenti, all'interno degli uffici pubblici e nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, idonee risorse di connettività a Internet in modalità *wi-fi*;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico;
- promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e telematiche nella pubblica amministrazione;
- ottenere dalle PPAA servizi telematici che rispettino *standard* e livelli minimi di qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività per ciascuna tipologia di servizio;
- rendere costante la rilevazione *on-line* della soddisfazione dell'utenza in relazione ai requisiti previsti dall'Agid per i servizi in rete;
- ridefinire il Sistema pubblico di connettività;
- in generale, al superamento del cosiddetto "*digital divide*".

Il decreto legislativo introduce, altresì, norme di forte impatto sull'efficienza della pubblica amministrazione, anche al fine di porre rimedio alla sostanziale mancata applicazione fin qui del CAD, quali:

- la previsione, da parte degli interessati, di poter agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non osservino l'obbligo del rispetto degli *standard* e livelli qualità, fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività dei servizi in rete;
- l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di attuare politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche volte al conseguimento delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti;
- la previsione, per le pubbliche amministrazioni, di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale;
- l'affidamento al responsabile del predetto ufficio delle funzioni di difensore civico digitale, al quale i cittadini e le imprese potranno inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del CAD. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- la previsione in base alla quale a un documento informatico non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari o amministrativi per il solo motivo della sua forma;
- la previsione in base alla quale sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto, a stampa, un contrassegno tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico;
- l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di formare gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inseriti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini e imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento eIDAS, che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo mira a introdurre ulteriori misure di semplificazione e incentivazione per lo sviluppo dell'amministrazione digitale, nell'ottica del *digital first*.

Vengono eliminate dal d.lgs. n. 82/2005 le norme dal contenuto strettamente tecnico, allo scopo di assicurare neutralità tecnologica al "nuovo CAD"; tali regole sono destinate a essere superate nel corso del tempo e necessitano di essere periodicamente aggiornate, tenendo conto del progresso tecnologico e dei nuovi *standard* di mercato. La definizione delle predette regole viene pertanto rimandata a un Regolamento, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Nel decreto in esame sono, inoltre, disciplinate le funzioni della predetta Agenzia che ha il compito, tra l'altro, di monitorare l'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, promuovendone annualmente di nuove, in linea con l'Agenda digitale europea.

In questo contesto, il decreto legislativo prevede anche l'emanazione di successivi decreti per proseguire l'opera di riassetto normativo già avviata. Si segnalano:

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto legislativo, oltre ad apportare modifiche e integrazioni, come detto in premessa, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, incide inoltre:

1. sul decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in quanto prevede, all'articolo 8, che in caso di violazione degli obblighi inerenti *standard* e livelli di qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza (anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività), gli interessati possano agire in giudizio con lo strumento della cosiddetta "*class action*";

2. sul decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, abrogandone l'articolo 20 che disciplina le funzioni dell'Agid. Tali funzioni vengono, ora, interamente disciplinate all'articolo 13 del decreto in esame;

3. sull'articolo 28, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID);

4. sull'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

5. sull'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che garantiscono efficienza e legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione.

Si segnala che all'articolo 57 è prevista una modifica al comma 1 dell'articolo 71 del CAD che reca norme di coordinamento normativo e sistematico al fine di rendere più snelle e funzionali le modalità di attuazione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto legislativo in esame. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento. Le prevalenti linee giurisprudenziali saranno analizzate nelle analisi tecnico-normative dei singoli decreti legislativi attuativi oggetto delle delegazioni.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento infatti si conforma al Regolamento (UE) del 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, noto con l'acronimo di eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature (eTS electronic Trust Services)*.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di semplificazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo, in piena coerenza con il Regolamento eIDAS, fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano: domicilio digitale e identità digitale. Si prevede,

inoltre, che ai fini delle materie disciplinate dal CAD, valgano le definizioni di cui all'articolo 3 del predetto Regolamento eIDAS.

Ciò consentirà al legislatore di fare riferimento in futuro a uno spettro di definizioni di diversa ampiezza e portata che consentiranno di evitare il proliferare del quadro definitorio in materia di pubblica amministrazione e il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare il decreto legislativo n. 82 del 2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni espresse all'articolo 64.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'intervento normativo comporta l'adozione di decreti attuativi delle deleghe conferite al Governo, con indicazione puntuale di procedure e termini di adozione.

- il decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per stabilire le modalità per l'attribuzione di un domicilio digitale a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente che non abbiano ancora provveduto;
- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per adottare, su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché per la

formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse;

- il decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, per adottare le regole tecniche per l'attuazione del CAD.

I termini previsti dall'intervento normativo sono congrui in relazione alle procedure previste per l'adozione degli atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.